

Circolare: 43/2019

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-4878/III.1

Loro Sedi

Data.: 11 settembre 2019

Oggetto: Convocazioni iscritti art. 6 DLCPS 233/46
Invio raccomandata

A seguito del pervenimento di diversi quesiti relativi alle modalità da adottare per l'inoltro delle convocazioni relative al sollecito di pagamento per gli iscritti morosi, si fa presente quanto segue.

Principalmente l'art. 5 del DLCPS 233/46 così come modificato dalla Legge 3/2018 così letteralmente dispone:

1. *Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.*
2. *Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.*
3. *Per l'iscrizione all'albo è necessario:*
 - a) *avere il pieno godimento dei diritti civili;*
 - b) *essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;*
 - c) *avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.*
4. *Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.*
5. *Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza. Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale).*

È evidente che l'iscritto è tenuto a comunicare le variazioni di cui al punto c) in quanto tali requisiti sono previsti per il mantenimento nel tempo dell'iscrizione all'albo al pari degli altri requisiti di cui alle lett. a) e b).

Il successivo art. 6 recita:

1. *La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:*
 - a) *di perdita del godimento dei diritti civili;*
 - b) *di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);*
 - c) *di rinuncia all'iscrizione;*
 - d) *di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;*
 - e) *di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.*



2. *La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.*

Tenuto conto di quanto sopra, l'OPI è tenuto, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e), a deliberare la cancellazione solo dopo aver sentito l'interessato convocandolo al fine di sentire le sue ragioni vista la particolare gravità della cancellazione.

Tale preventiva audizione richiesta dalla norma costituisce fondamentale garanzia del diritto di difesa dell'interessato. Devono quindi essere inviate tre convocazioni a mezzo PEC (ove esistente) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo comunicato dall'iscritto.

Si ritiene quindi di segnalare le seguenti precisazioni in ordine alle diverse fattispecie che si possono verificare in caso di invio della convocazione a mezzo raccomandata.

Iscrizione in base alla residenza

- A. La raccomandata viene correttamente consegnata, ma l'iscritto non dà alcun riscontro. Occorre procedere all'invio delle altre due raccomandate allo stesso indirizzo. In caso di mancato riscontro si procede alla cancellazione.
- B. La raccomandata torna indietro con la dizione "*compiuta giacenza*", significa che la raccomandata è stata virtualmente consegnata (il mancato ritiro della stessa danneggia il destinatario e non incide sul regolare invio) si procede comunque a inviare le altre due raccomandate allo stesso indirizzo. Se il risultato è lo stesso si procede alla cancellazione.
- C. La raccomandata torna in dietro con la dizione "*sconosciuto*". In questo caso l'Ordine per un principio generale di buona amministrazione procede alla verifica della residenza dell'iscritto presso il Comune. Due sono le ipotesi che possono verificarsi:
1. Il Comune riscontra confermando l'indirizzo. A questo punto l'Ordine procede ad inviare a tale indirizzo le altre due raccomandate e se il risultato è sempre lo stesso procede alla cancellazione. In questo caso nella delibera di cancellazione si dovrà fare menzione del fatto che le comunicazioni sono state inviate all'indirizzo risultante dalla verifica anagrafica.
 2. Se il Comune invece comunica un nuovo indirizzo l'OPI riparte con le tre comunicazioni al nuovo indirizzo accertato con la verifica anagrafica.
 3. Il Comune riscontra con la dizione "*trasferito*" (ad altro Comune e/o all'estero) la cancellazione potrà essere disposta con la motivazione relativa al venir meno di uno dei requisiti di iscrizione e per morosità senza procedere all'invio delle altre due raccomandate dando atto nella delibera che "*l'invio delle tre convocazioni prescritte dalla legge si è reso impossibile per irreperibilità dell'iscritto accertata con verifica anagrafica e che risulta un inutile costo aggiuntivo l'invio delle ulteriori convocazioni all'indirizzo comunicato dall'iscritto*".



Iscrizione in base a domicilio professionale a seguito di trasferimento da altro Ordine

La raccomandata torna in dietro con la dizione “*sconosciuto*”. In questo caso l’Ordine per un principio generale di buona amministrazione procede alla verifica del domicilio professionale dell’iscritto presso ente indicato. Due sono le ipotesi che possono verificarsi:

1. l’ente riscontra confermando l’indirizzo. A questo punto l’Ordine procede ad inviare a tale indirizzo le altre due raccomandate e se il risultato è sempre lo stesso procede alla cancellazione. In questo caso nella delibera di cancellazione si dovrà fare menzione del fatto che le comunicazioni sono state inviate all’indirizzo risultante dalla verifica presso l’ente;
2. se l’ente invece comunica un altro indirizzo l’OPI riparte con le tre comunicazioni al nuovo indirizzo comunicato;
3. l’ente riscontra dichiarando che il sanitario non lavora più alle sue dipendenze, in questo caso la cancellazione potrà essere disposta con la motivazione relativa al venir meno di uno dei requisiti di iscrizione e per morosità senza procedere all’invio delle altre due raccomandate dando atto nella delibera che “*l’invio delle tre convocazioni prescritte dalla legge si è reso impossibile per irreperibilità dell’iscritto accertata con verifica presso l’ente indicato quale domicilio professionale e che risulta un inutile costo aggiuntivo l’invio delle ulteriori convocazioni al domicilio professionale comunicato dall’iscritto*”.

Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli